



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di TRIESTE
Sezione Prima Civile

Composta dai Signori Magistrati

dott. Giuseppe De Rosa

Presidente rel.

dott. Linalisa Cavallino

Consigliere

dott. Giuliano Berardi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260 del Ruolo Generale dell'anno 2022

TRA

() rappresentato e difeso dall'avvocato
LUCIANO ALESSANDRO del Foro di Padova con domicilio eletto VIA S.FERMO,
38 35137 PADOVA e dall'avvocato BALLO GIANLUCA (BLLGLC68T16H620B)
del Foro di Rovigo

ricorrente

CONTRO

() rappresentata e difesa dall'avvocato
del Foro di con domicilio eletto
,
e dall'avvocato
() del Foro di

resistente

Oggetto: impugnazione della sentenza n. 258/2022 del 13.5.2022 del Tribunale di Pordenone

Conclusioni parte ricorrente

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, *contrariis reiectis* così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE:



1) concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

2) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto riformare la sentenza n. 258/2022 emessa dal Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, Presidente Estensore Dott. Gaetano Appierto – nell'ambito del procedimento civile di scioglimento del matrimonio n. R.G. n. _____ depositata in cancelleria il _____ e non notificata e, in particolare, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, per i motivi meglio esposti in narrativa, revocare l'obbligo posto a carico del sig. _____ di corrispondere a favore dell'ex moglie l'assegno di divorzio pari ad € 1.300,00= al mese, dichiarando i coniugi ognuno economicamente autosufficiente e che nessun assegno divorzile viene previsto a carico dell'uno ed in favore dell'altro;

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:

3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolto il presente appello nella parte relativa alla domanda di revoca dell'obbligo a carico del sig. _____ di corrispondere l'assegno divorzile a favore della sig.ra _____ pari ad Euro 1.300,00 mensili, in via subordinata disporre, in riforma della sentenza di divorzio impugnata, la riduzione dell'assegno di divorzile in misura non superiore ad € 500,00= mensili;

4) riformare la statuizione della sentenza di divorzio impugnata, relativa alla decorrenza dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della sig.ra _____ a partire dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, stabilendo che la decorrenza del suddetto contributo venga fissata dalla domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio.

5) In ogni caso, con vittoria di competenze, spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ex DM 2014/55.

Conclusioni parte resistente

Rigettare l'impugnazione;

con vittoria di spese.

Svolgimento del processo



Con sentenza n. _____ del _____ il Tribunale di Pordenone, fatto seguito alla propria decisione n. _____ del _____ con cui era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da _____ e _____ il _____ dato atto che dopo il matrimonio _____ aveva svolto attività lavorativa a favore del marito e per le attività economiche da lui gestite, tenuto conto delle capacità e economiche di _____ e del divario esistente fra queste e quelle dell'attuale resistente, a titolo compensativo riconosceva a _____ un assegno divorzile pari ad euro 1.300 mensili.

Con ricorso 30.6.2022 _____ impugnava la decisione, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati.

Lamentava che la durata del matrimonio (diciotto mesi) e la collaborazione nelle proprie attività da parte della resistente (circa _____ anni), non giustificavano il riconoscimento di un assegno divorzile.

Ritualmente citata si costituiva _____ chiedendo la conferma della decisione.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 25 ottobre 2022

Motivi della decisione

L'attuale decisione non può prescindere dall'attento esame delle condizioni che costituiscono, secondo l'orientamento consolidato, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

Preliminarmente va ricordato che _____ è nata il _____ che il matrimonio è durato circa diciotto mesi e che lei svolgeva e continua a svolgere una propria attività lavorativa come _____

Non v'è in atti la prova che la resistente manchi di mezzi adeguati o che non abbia la possibilità di procurarseli (per età ed esperienza professionale) al fine di potere condurre una vita dignitosa e se pure vi è, invece, la prova di un'evidente sperequazione fra i mezzi e economici del ricorrente e quelli della resistente, manca la prova che tale sperequazione sia stata la conseguenza di un contributo reso da _____ al marito nella formazione o ampliamento del suo patrimonio e, soprattutto, non vi è certezza del fatto che tale eventuale miglioramento patrimoniale sia stato il frutto, secondo un criterio causale che pure deve essere provato, della scelta comune dei coniugi di collaborare lavorativamente.



